



COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

Provincia di Cosenza

UFFICIO TECNICO

Tel.:0984957005-957876 FAX:0984957956

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di S. Sofia d'Epiro – ANNO 2022-

Vista la Legge Regionale n. 32 del 25.11.1996;

Visto l'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431;

Vista la Legge Regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma5;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006;

RENDE NOTO

Che, a partire dal 28.12.2022, data di pubblicazione del presente bando, e fino al 26.02.2023, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto predisposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e quando verrà trasferito il finanziamento dall'assessorato competente. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2022 ovvero dalla data di decorrenza del contributo se successiva.

Art.1

Requisiti per l'accesso al contributo

Alla data di pubblicazione del bando il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'unione europea è ammesso solo se munito di permesso o di carta di soggiorno in corso di validità (D.Lgs n. 286/98 e s.m.i.) e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Calabria (art. 11, comma 13, L. 133/2008);
- 2) Essere residente nel Comune di S. Sofia d'Epiro e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- 3) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale;
- 4) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 5) Non essere titolare, assieme a tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un altro alloggio;
- 6) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché tra il

conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

- 7) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000; 8) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore a Euro 17.000,00;
- 8) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore a Euro 17.000,00;
- 9) Il bando è esteso anche a soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente e non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.
- 10) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs.n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A:

- **Valore ISE inferiore o uguale all'importo di Euro 11.901,76** (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2021)
- **Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%.**

FASCIA B:

- **Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00**
- **Valore ISE superiore all' importo di Euro 11.901,76 e inferiore o uguale all'importo di Euro 17.000,00,**
- **Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%.**

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione; b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Le condizioni suddette non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Art.2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione.

Art.3 Valori di riferimento e documentazione

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i

componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2022 (riferita ai redditi percepiti nel 2021) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2021, al netto degli oneri accessori. Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune. Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Art 4 **Entità del contributo**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs.n.130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Art 5 **Canone annuo di locazione**

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Art 6 **Decesso**

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Art.7 **Modalità e termine di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di S. Sofia d'Epiro, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il termine, entro il quale i cittadini possono inoltrare richiesta di accesso al contributo all'Ufficio Protocollo del Comune, è fissato in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso.

Non saranno prese in considerazione, se presentate successivamente al termine di scadenza sopra indicato, eventuali nuove dichiarazioni sostitutive;

Art. 8

Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

Art. 9

Durata e liquidazione dei contributi

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1. L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di erogazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

Art.10

Controlli e sanzioni

Gli uffici comunali competenti procederanno all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando. Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000. In presenza di uno dei seguenti casi:

somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti

somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo

somma dei redditi Irpef e Irap superiore al 10% del canone annuo Il Comune, prima

dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata, esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef, procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo

annuo. La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta, altresì, la decadenza dal beneficio.

Informativa ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art.11 della L.431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di S. Sofia d'Epiro.

S. Sofia d'Epiro, li 28.12.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Angela Miracco

Maria Angela Miracco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giuseppe Luzzi

Giuseppe Luzzi

